



*lny*

delle porzioni di immobile - e relative ragioni condominiali - ipotecate a favore dell'Istituto, quali acollatari delle quote di mutuo e relativa ipoteca, così come risulteranno in dipendenza di quanto ai comma 1° e 2°;

4° - a procedere alla identificazione e alla descrizione delle porzioni d'immobile, relativamente alle quali il mutuo e l'ipoteca dovranno essere rispettivamente frazionato e ripartito, stabilendo l'importo delle quote che dovranno gravare sulle singole porzioni di immobile;

5° - ad autorizzare il Conservatore dei Registri immobiliari di Roma ad eseguire le formalità di frazionamento suddetto, nonché gli opportuni annotamenti a margine della trascrizione di fatti eseguita presso la Conservatoria di Roma, in dipendenza del citato contratto 25 settembre 1951 rogito Skaderini, il 14 novembre 1951 al n° 42321 del reg. gen. d'ord. e al n. 30046 di formalità;

6° - ad esonerare il competente Conservatore dei Registri Immobiliari, da ogni responsabilità per l'esecuzione delle sum-